

Prodotti chiusi

Modifiche derivanti dalla revisione parziale della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Gennaio 2023

Le novità in dettaglio e aggiunte alle Condizioni d'assicurazione attuali

Diritto di recesso ordinario

A partire dal terzo anno può recedere ogni anno dai suoi contratti anche se sono stati stipulati per una durata più lunga. A condizione che non ne sia stato concordato uno più breve, si applica un termine di preavviso di tre mesi per la fine dell'anno (art. 35a cpv. 1 LCA).

Nessun diritto di recesso ordinario da parte di Sanitas

Sanitas non è più autorizzata a recedere dai contratti con persone contraenti (eccetto in caso di tentato o compiuto abuso assicurativo, reticenza o mancato pagamento dei premi e/o di partecipazioni ai costi). Sanitas non dispone di alcun diritto di recesso, in particolare in caso di sinistro (art. 35a cpv. 4 LCA).

Diritto di recesso straordinario

Sia lei che Sanitas può recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto nonché ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte della persona recedente (art. 35b LCA).

Violazione del contratto

La persona contraente ha la possibilità di dimostrare che una violazione degli obblighi e dei doveri legali e contrattuali da parte della persona assicurata non ha influito sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle risultanti prestazioni di Sanitas (art. 45 LCA).

Termini di prescrizione prolungati

Può far valere i suoi diritti alle prestazioni entro cinque anziché due anni dal verificarsi del sinistro. Per diritti alle prestazioni risultati prima del 1° gennaio 2022 si applica tuttora il termine di prescrizione di due anni. I diritti di Sanitas nei confronti delle persone assicurate si prescrivono, come finora, dopo due anni (art. 46 LCA).

Cumulo di assicurazioni

Se al momento della stipulazione di un ulteriore contratto non è a conoscenza dell'esistenza di un contratto con copertura analoga, può recedere dal contratto stipulato successivamente entro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni (art. 46b cpv. 2 LCA).

Prescrizioni di forma allentate

Numerose comunicazioni non devono più essere inviate per posta, bensì possono essere inoltrate anche per e-mail o tramite il portale Sanitas. Vale a dire che a Sanitas non serve più la sua firma personale. I requisiti formali meno stringenti si applicano a tutte le disdette, alle notifiche sui cumuli di assicurazioni nonché ai cambiamenti di nome e indirizzo.